

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
9^a DIVISIONE – 4^a SEZIONE

CONTRATTO D'APPALTO

Con la Società _____, con sede legale in _____,
avente ad oggetto il “*Servizio di manutenzione per i prodotti software Oracle acquisiti in modalità PULA e delle componenti hardware installate presso il COR e servizio di acquisizione di supporto specialistico e di manutenzione di ulteriori licenze di prodotti software*”
CIG: _____

L'anno duemilaventisei, addì ____ del mese di _____ in Roma io dott.ssa _____,
in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti
contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di
Amministrazione Digitale, del presente Contratto

TRA

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr.
12800841004), rappresentato dal Dirigente Dott. _____

E

la Società _____ con sede legale in _____, via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
nr _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- lo Stato Maggiore della Difesa ha espresso la necessità di rinnovare sia il servizio di manutenzione per i prodotti *software* Oracle acquisiti in modalità PULA e delle componenti *hardware* installate presso il COR sia il servizio di acquisizione di supporto specialistico e di manutenzione di ulteriori licenze di prodotti *software*;
- al fine di soddisfare le sopracitate esigenze, TELEDIFE con lettera di invito del _____, ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la procedura “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, con il criterio del minor prezzo;
- che la predetta Società _____, all'esito dello svolgimento della

gara S.D.A.P.A., è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art. 2.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO DELLA COMMESSA

La società _____, in seguito denominata semplicemente Società, si impegna ad effettuare a favore del Ministero della Difesa e, per esso, della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (in seguito denominata semplicemente TELEDIFE) il *Servizio di manutenzione per i prodotti software Oracle acquisiti in modalità PULA e delle componenti hardware installate presso il COR e servizio di supporto specialistico e di manutenzione di ulteriori licenze di prodotti software.*

La presente commessa è costituita da un Lotto unico suddiviso nei seguenti sublotto:

- **Sublotto 1:** “manutenzione per i prodotti *Oracle* in modalità *Permanent Unlimited Licensing Agreement (PULA)*”;
- **Sublotto 2:** “manutenzione per i prodotti *Oracle* _____”;
- **Sublotto 3:** “manutenzione per i prodotti *ULA* _____”;
- **Sublotto 4:** “Acquisizione del servizio di supporto tecnico *Oracle Premier Support for Systems* per gli apparati *hardware*”;
- **Sublotto 5:** “Acquisizione dei Servizi di supporto specialistico”.

Art. 3 NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D. Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato

con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i., le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i..

Le norme sopracitate, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- **al presente Contratto;**
- **al Capitolato Tecnico (Allegato “A” al Contratto).**

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico.

Art. 5 AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente atto, ammonta complessivamente ad Euro _____ I.V.A. esente.

L'importo sopra indicato è così ripartito:

- **Sublotto 1:** “manutenzione per i prodotti *Oracle* in modalità *Permanent Unlimited Licensing Agreement* (PULA)” di Euro _____ I.V.A. esente.
- **Sublotto 2:** “manutenzione per i prodotti *Oracle* [REDACTED] [REDACTED], di Euro _____ I.V.A. esente.

- **Sublotto 3:** “manutenzione per i prodotti ULA [REDACTED]” di Euro _____ I.V.A. esente.
- **Sublotto 4:** “Acquisizione del servizio di supporto tecnico Oracle *Premier Support for Systems* per gli apparati *hardware*” di Euro _____ I.V.A. esente.
- **Sublotto 5:** “Acquisizione dei Servizi di supporto specialistico” di Euro _____ I.V.A. esente.

Tale importo è derivante dall’offerta della Società e relative dichiarazioni annesse che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (**Allegato “B”**).

Gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali per la presente commessa sono pari ad Euro 500,00 (cinquecento) e già ricompresi nei costi di cui sopra.

Il prezzo complessivo delle attività è comprensivo di tutte le forniture e prestazioni, incluse le prestazioni relative all’esecuzione delle prove di verifica di conformità/collauda, necessarie a realizzare quanto indicato all’Articolo 2 “oggetto della commessa”.

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, etc.), intendendo con ciò sollevare l’A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto acquista efficacia il giorno successivo alla data della lettera di notifica alla Società dell’avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del Decreto di approvazione del presente Contratto ovvero della sua Anticipata Esecuzione nei limiti delle prestazioni richieste.

Tale notifica sarà inviata, a mezzo Posta Elettronica Certificata (in seguito, per brevità, PEC), da TELEDIFE 9^ Divisione (in seguito, per brevità, denominata TELEDIFE 9) anche a:

- TELEDIFE 1° Reparto 1^a Divisione 2^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 1.1.2.);
- Stato Maggiore della Difesa – VI Reparto (SMD VI);
- Comando per le Operazioni in Rete (COR);
- Direttore dell’Esecuzione.

Qualora la Società dimostri all’A.D. di aver ricevuto la notifica di cui sopra in data diversa, la

suddetta efficacia coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Art. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data (T₀) della firma del “Verbale di inizio Attività” redatto dal Direttore dell'Esecuzione e controfirmato da un Rappresentante della Società.

Il Verbale di Inizio Attività dovrà essere redatto in data successiva alla data della lettera di notifica dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del Decreto di approvazione del presente Contratto ovvero della sua Anticipata Esecuzione nei limiti delle prestazioni richieste.

Il Dde dovrà inviare il Verbale di Inizio Attività a:

- TELEDIFE 1° Reparto 1^a Divisione 2^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 1.1.2.);
- Stato Maggiore della Difesa – VI Reparto (in seguito denominato SMD VI);
- Comando per le Operazioni in Rete (COR).

Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO

8.1 Durata Sublotti 1, 2 e 3

La durata di tali sublotti è composta dalle seguenti fasi:

1. Installazione delle licenze: [REDACTED] dal T₀
2. Durata della licenza: [REDACTED] a partire dall'ultimazione della Fase 1.

8.2 Durata Sublotto 4

La durata di tale sublotto è di [REDACTED] mesi dall'ultimazione della Fase 1 sublotti 1, 2 e 3;

8.3 Durata Sublotto 5

La durata di tale sublotto è di [REDACTED] mesi dall'ultimazione della Fase 1 sublotti 1, 2 e 3

Le durate di cui sopra si intendono in giorni e mesi naturali e consecutivi.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Società si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica prevista, redatti in lingua italiana.

Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, potranno essere forniti in lingua inglese.

Art. 10 ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo della 1^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata, per

delega del RUP, al DdE, che sarà nominato dalla Stazione Appaltante che provvederà a comunicare, a mezzo PEC, il nominativo ed il recapito del DdE a:

- Società;
- [REDACTED]
- [REDACTED].

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto viene demandata all'Ente destinatario delle prestazioni.

a. Compiti e responsabilità del DdE

Il Direttore dell'esecuzione dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la Società (ISO:9001);
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE 1.1.2..

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Società munito di apposita delega.

Qualora su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della Società si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

b. Gestione del DUVRI dinamico

Oltre ai compiti di sorveglianza tecnica, il DdE, quale esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provvederà, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza dell'Ente Esecutore del presente Contratto e della Ditta contraente, alla verifica delle predisposizioni generali indicate nel "DUVRI preliminare", allegato al presente contratto, nonché alla redazione, approvazione, mantenimento ed ottemperanza del "DUVRI dinamico" quale integrazione del "DUVRI preliminare".

Tale "DUVRI dinamico" conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, da parte della Ditta, presso l'Ente Esecutore del presente Contratto. Il "DUVRI dinamico" dovrà essere obbligatoriamente approvato dalle parti prima della data T0 di inizio delle attività.

Art. 12 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ / BUONA ESECUZIONE

a. Ultimazione delle prestazioni

Ultimazione prestazioni sub1, sub2 e sub 3

La Società è tenuta a trasmettere "*Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni*", una sola volta, con posta elettronica certificata a TELEDIFE 1.1.2. e al DdE entro il termine di ultimazione della Fase 1 di cui al precedente art.8.1.

La data del protocollo interno alla Società riguardante la Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni è indicata con T₁.

In tale comunicazione, la Ditta è tenuta a dichiarare la disponibilità dei prodotti software nelle loro ultime versioni e la messa a disposizione di release e aggiornamenti nonché, in generale, una scheda di dettaglio delle prestazioni contrattuali, da presentare alla Verifica di Conformità, suddivise per materiali, software, documentazione, servizi e lavorazioni.

In tale comunicazione, la Società dovrà indicare anche il luogo di svolgimento della successiva Verifica di Conformità.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà, una sola volta, apposito "*Certificato di ultimazione delle prestazioni*", controfirmato dal Rappresentante della Società.

I Certificati di ultimazione delle prestazioni dovranno essere inviati a TELEDIFE 1.1.2. entro i 5 (cinque) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Il giorno successivo alla data di ricezione da parte di TELEDIFE 1.1.2. del suddetto certificato è indicato con T₂.

Ultimazione prestazioni sub4 e sub5

La Società è tenuta a trasmettere “**Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni**” con posta elettronica certificata a TELEDIFE 1.1.2. e al DdE ogni 6 (sei) mesi solari a partire dal T₀ (per sublotto 4) e T₀ (per sublotto 5) definiti al precedente art. 8.

In tale comunicazione, la Società dovrà allegare una scheda di dettaglio delle prestazioni contrattuali, da presentare alla Verifica di Conformità (per sublotto 4) e alla Verifica della buona esecuzione (per sublotto 5), suddivise per materiali, software, documentazione, servizi e lavorazioni.

La data del protocollo interno alla Società riguardante la Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni è indicata con T₁.

In tale comunicazione, la Società dovrà indicare anche il luogo di svolgimento della successiva Verifica di Conformità.

L’ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà apposito “**Certificato di ultimazione delle prestazioni**”, controfirmato dal Rappresentante della Società. I Certificati di ultimazione delle prestazioni dovranno essere inviati a TELEDIFE 1.1.2. entro i 5 (cinque) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Il giorno successivo alla data di ricezione da parte di TELEDIFE 1.1.2. del primo certificato è indicato con T₂.

b. Località di verifica di conformità / buona esecuzione

La Verifica di Conformità e la Verifica della Buona Esecuzione delle prestazioni in fornitura dovrà avvenire presso il Comando per le Operazioni in Rete, in Via Stresa, 31/B, Roma e/o presso le sedi indicate dalla Società nella Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni.

c. Modalità di Verifica di conformità / buona esecuzione

Con riferimento a:

- Sublotti 1, 2 e 3: la verifica di conformità verrà svolta solo una volta, a seguito della ricezione, da parte di TELEDIFE 1.1.2., del Certificato di ultimazione delle prestazioni. Trascorso un anno dal suo svolgimento, il Dde dovrà trasmettere a TELEDIFE 1.1.2. specifica “**Comunicazione di svolgimento manutenzione prodotti**”;
- Sublotto 4: la verifica di conformità avrà cadenza semestrale posticipata;
- Sublotto 5: la verifica della buona esecuzione avrà cadenza semestrale posticipata.

La verifica di conformità / buona esecuzione verrà eseguita a cura di un’unica “**Commissione di Verifica di Conformità e di Buona Esecuzione**” nominata una sola volta e per tutte le

prestazioni contrattuali, tranne che per la “Comunicazione di svolgimento manutenzione prodotti” di cui sopra, da TELEDIFE al massimo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal T₂ definito al precedente comma a. o prima.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla nomina, l’A.D. provvederà a comunicare, a mezzo PEC, i nominativi ed i recapiti della suddetta Commissione a:

- Membri della Commissione;
- Società;
- [REDACTED]
- [REDACTED].

Tale Commissione dovrà accertare la rispondenza di tutte le prestazioni contrattuali alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nel presente Contratto.

Per le fasi di esecuzione della Verifica di Conformità e della Buona Esecuzione, la Società dovrà predisporre e approvare, una sola volta, apposite “**Procedure di Verifica di Conformità ed Accettazione (PVCA)**”, le quali dovranno almeno contenere:

- gli obiettivi da raggiungere per ciascuna prova;
- la tipologia e procedura di prova;
- la strumentazione/attrezzatura da utilizzare per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi;
- i criteri di accettabilità con riferimento alle specifiche contrattuali;
- “Test Data Report” per riportare i risultati delle prove.

La Società dovrà indicare, all’interno delle PVCA, l’Elenco della Fornitura suddivisa per SW, HW, documentazione e servizi professionali erogati. Le PVCA dovranno essere trasmesse alla Commissione di Verifica di Conformità e di Buona Esecuzione, la quale, appena nominata, potrà chiedere alla Società la loro messa a disposizione per lo svolgimento dei propri lavori insieme alla sopra indicata Comunicazione di ultimazione delle prestazioni.

Tutte le operazioni di verifica di conformità e di buona esecuzione dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di cui al precedente art. 3.

Resta fermo comunque il diritto della Commissione incaricata delle verifiche di richiedere l’esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell’oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

Sia durante la fase di verifica di conformità della fornitura che di buona esecuzione delle prestazioni dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e servizi e la loro avvenuta consegna o svolgimento, nei termini della Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni.

La Società, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità o del processo di Verifica della Buona Esecuzione, la Commissione incaricata della verifica provvederà a redigere, a seconda del sublotto verificato, apposito ***“Verbale di Verifica di Conformità”*** oppure ***“Verbale di Buona esecuzione”***.

In caso di esito negativo della Verifica di Conformità o della Verifica della Buona Esecuzione dovrà essere redatto rispettivamente il ***“Verbale di Verifica di non Conformità”*** oppure il ***“Verbale di non buona esecuzione”***, indicandone le cause.

L'originale del “Certificato di Verifica di Conformità/non Conformità” e del Verbale di Buona Esecuzione/non Buona Esecuzione, controfirmato dal rappresentante del Consorzio, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1.2., entro i 5 (cinque) giorni solari successivi al termine delle operazioni stesse.

In caso di verifica di conformità / buona esecuzione con esito negativo, il Consorzio può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal “Verbale di Verifica di non Conformità” / “Verbale di non Buona Esecuzione”, ripresentare le prestazioni contrattuali non conformi ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute necessarie per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di ultimazione delle prestazioni e relative penali previste dall'art. 17 del presente contratto applicabili per l'eventuale ritardo verificatosi rispetto quanto previsto. Tutte le eventuali penali previste saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

d. Accettazione

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità o verifica della buona esecuzione, con apposita ***“Determinazione di accettazione”*** che verrà notificata da TELEDIFE 1.1.2. a mezzo di posta elettronica certificata alla Società.

Art. 13 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Società dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione **UNI EN ISO 9001** - versione 2015, per il settore di classificazione EA33 *“Tecnologia dell'informazione”* rilasciata da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (*European Cooperation for Accreditation*).

Art. 14 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. 15 novembre 2011, n.208 per i contratti stipulati dall'A.D., la Società non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell'offerta.

14.1 Subappalto

L'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Società affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto potrà essere autorizzato nei limiti previsti dalla normativa vigente e potrà riguardare esclusivamente le attività indicate nell'offerta.

Resta comunque ferma la responsabilità della Società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Società contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Società dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore attestanti l'assenza dei motivi di esclusione.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Società ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla sub-commessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

Qualora dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della/e Società/e risultino i divieti previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

14.2 Subfornitura

È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Società. È fatto obbligo alla Società di comunicare preventivamente al DdE. l'elenco dei materiali in subfornitura.

Nel caso di subappalto/subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli

obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Società contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 15 GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Per un periodo di tempo intercorrente dalla data T_1 della prima *Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni* di cui al precedente art. 12 la Società dovrà garantire quanto stabilito dal presente contratto.

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della Società, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Società secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Società degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature *hardware* e *software* potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo PEC.

La Società assume in carico i vari interventi di ripristino delle apparecchiature *hardware* e *software* secondo i tempi indicati all'art. 6.1 del Capitolato Tecnico. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 del presente Contratto.

Qualora la Società provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese di ripristino, che la Società è tenuta comunque ad eseguire sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Società.

Per ogni intervento in garanzia, la Società dovrà inviare a TELEDIFE 1.1.2. un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DdE, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Società dovrà sottoporre a TELEDIFE 1.1.2, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Società.

Art. 16 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Società a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Società una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 17 INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Società è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni rispetto a quanto indicato al precedente 8.1 Fase 1, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,15% del contratto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) per una percentuale di ritardo complessivo di risposta alle prese in carico delle segnalazioni pervenute al Fornitore, secondo i tempi indicati all'art. 6.1 del Capitolato Tecnico, pari o superiore al 5%, è applicata una penale pari allo 0,15% dell'importo relativo al Sublotto 5. È fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Società ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Società le spese sostenute;
- c) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,15% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del

10% dell'importo netto contrattuale.

Art. 18 CODIFICAZIONE

Per l'oggetto del presente Contratto non è prevista codificazione.

Art. 19 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Società si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Società dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente

discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la Società, entro 10 giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al DdE ed a TELEDIFE 1.1.2. una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di inadempienze della Società agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Atto, incamerando la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Società con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) la Società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) la Società non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Società non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
- e) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la Società non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Società dalle

responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Art. 22 RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Società, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La Società dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D.

Art. 23 FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236, fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale richiamato dall'articolo 216, comma 20, del decreto legislativo 18 aprile n. 50. Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Società.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE 1.1.2. e al Direttore dell'Esecuzione il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Società abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

Art. 24 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione del costo dei servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo dell'appalto, i prezzi saranno aggiornati,

nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. b) del D.lgs. 36 del 2023.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 25 AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Società non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i prodotti software della fornitura a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 1.1.2., improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Società almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Società contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 26 GARANZIA DEFINITIVA

La Società presta una garanzia a favore dell'A.D. il cui importo viene calcolato con le modalità previste dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dal medesimo articolo di legge, salvo presentazione alla SA delle certificazioni occorrenti per usufruire di dette riduzioni.

Tale garanzia è pari al _____ % dell'ammontare del presente Atto ed è costituita da _____ n° _____ fino alla concorrenza di Euro _____.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Società, del verbale di consegna della fornitura. Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato all'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità, con richiesta di svincolo della Società in carta semplice diretta a TELEDIFE 10. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici)

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Società.

Art. 27 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore della Società, qualora da essa richiesta, di una anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni. L'anticipazione è autorizzata in proporzione all'importo contrattuale di competenza del relativo anno contabile.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Art. 28 PAGAMENTI

Sublotto 1, Sublotto 2 e Sublotto 3

Il pagamento ha luogo in due rate (del 50 % ciascuna dell'importo contrattuale dei sub lotti 1, 2 e 3) corrisposte come segue:

- Prima rata: a seguito della verifica di conformità, con esito positivo, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10^Divisione a cura di TELEDIFE 1.1.2.:
 - a) Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni;
 - b) Certificato di ultimazione delle prestazioni;
 - c) Verbale di Verifica di conformità;
 - d) Approvazione, da parte del Direttore di TELEDIFE, del Verbale di Verifica di Conformità;
 - e) Notifica della "Determinazione di accettazione";
 - f) Fattura elettronica.

- Seconda rata: a partire da un arco temporale di un anno dalla Determinazione di accettazione della prima rata dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10^Divisione a cura di TELEDIFE 1.1.2.:
 - a) Comunicazione di svolgimento manutenzione prodotti;
 - c) Notifica della "Determinazione di accettazione";

- d) Fattura elettronica.

Sublotto 4 e Sublotto 5

Il pagamento è semestrale posticipato e ha luogo dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10^a Divisione a cura di TELEDIFE 1.1.2.:

- a) Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni;
- b) Certificato di ultimazione delle prestazioni;
- c) Certificato di Verifica di Conformità per sublotto 4 e Verbale di Buona Esecuzione per sublotto 5;
- d) Notifica della "Determinazione di accettazione";
- e) Fattura elettronica.

La fattura elettronica sarà trasmessa dalla Società del SDI in data corrispondente a quella di emissione. Il resto della documentazione di cui ai precedenti elenchi, sarà trasmessa alla 10^a div. da parte del RUP. La fattura dovrà contenere l'indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente contratto, e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto, lotto/sublotto/fase/SAL per i quali si richiede il pagamento. Nei contratti che prevedono l'esenzione IVA dovrà essere previsto il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell'apposito campo dello SdI. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (Teledife - 10^a Div.).

Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente bancario _____ intestato alla _____, presso _____, sede di _____.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., le Parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

La fattura che la Società trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato: lettera di notifica di accettazione e verbale di consegna.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012,

convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Ad ogni fattura verrà praticata la ritenuta a garanzia contributiva dello 0,5% dell'importo contabilizzato. La somma delle ritenute sarà corrisposta ad ultimazione contrattuale con l'ultimo verbale di buona esecuzione o verifica di conformità, quale dei due risulta cronologicamente per ultimo.

Art. 29 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assicura e garantisce che il c/c IBAN: _____, di cui al precedente Art. 28 (pagamenti) è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Società del _____ (Allegato "C"). Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10. a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC.. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG: _____

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto. L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 30 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Società è tenuta a sottoscrivere il "*Patto di Integrità*" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "D"**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente Art. 16 "Inadempienze contrattuali - penalità relative".

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 19 "risoluzione del contratto".

Art. 31 ASSICURAZIONI SOCIALI

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, № 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione,

acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP) inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Società delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 32 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 33 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei

confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la Società sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Società si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Società nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la Società violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura ed escutere la garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Società si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 34 DOMICILIO LEGALE e PEC

Agli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in _____.

La PEC che la Società utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è _____.

Art. 35 VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Società contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa – TELEDIFE 10. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 36 ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente atto sono a carico della Società.

La Società è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2005 n. 123 e successivamente rideterminate dal comma 3 dell'articolo 7/bis del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 24 giugno 2013 n. 71 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni calendariali dalla data di stipulazione del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni, fino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 37 VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Società dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte degli Organi di Controllo.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.

LA SOCIETÀ CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE

DELL'A.D.

L'UFFICIALE ROGANTE

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ____ pagine, di cui l'ultima è di numero ____ righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE